

1
tweet

retweet

15

f Share

Home > Civile > RESPONSABILITA' > Primo Piano - [La responsabilità del medico e il nesso causale](#)

RESPONSABILITÀ MEDICA

La responsabilità del medico e il nesso causale

Massimiliano Naso, avvocato aderente al network legale CENDON&PARTNERS - a cura di Lex24

12 aprile 2011



Al fine di una corretta valutazione del rapporto di causalità tra condotta e evento, nella responsabilità del medico, bisogna far riferimento a quello che ha stabilito la Corte di Cassazione, che si è espressa più volte nel riconoscimento di un nesso causale presunto in ambito di responsabilità sanitaria.

Autorevole dottrina ha infatti parlato ed evidenziato come il sistema del risarcimento del danno in ambito sanitario sia differente rispetto a quello della responsabilità civile in generale, così creandosi un vero e proprio "sottosistema" della responsabilità civile (De Matteis). L'accertamento del nesso causale nella responsabilità medica soggiace, infatti, a regole che provengono da orientamenti giurisprudenziali che si discostano dalla responsabilità civile generale.

Vi è un contrasto in ambito giurisprudenziale tra le sezioni penali e quelle civili della Suprema Corte: infatti in ambito penale in tema di accertamento del nesso causale tra condotta del medico e evento si fa riferimento al "giudizio controfattuale", quindi a quel giudizio che consente di valutare la condotta corretta del medico per poter dire se, in una data situazione, lo stesso ha avuto un comportamento colposo oppure no. In riferimento al grado di probabilità che consente di effettuare un giudizio sulla condotta corretta, la giurisprudenza ha elaborato il concetto di "probabilità logica", prossima alla certezza, con "alta o elevata credibilità razionale" del giudizio controfattuale.

Questi concetti sono ben espressi nella sentenza delle Sezioni Unite, del 10.07.2002, n. 30328 che testualmente recita:

Nel reato colposo omissivo improprio il rapporto di causalità, tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità, razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità, lesiva. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta legittimamente affermata la responsabilità di un sanitario per omicidio colposo dipendente dall'omissione di una corretta diagnosi, dovuta a negligenza e imperizia e del conseguente intervento che, se effettuato tempestivamente, avrebbe potuto salvare la vita del paziente).

(Cass. Sez. un. 10.07.2002 n. 30328)

Le sezioni civili invece hanno adottato un criterio meno rigido: infatti in ambito civile troviamo che, in presenza di una condotta colposa del medico, le valutazioni per poter stabilire se vi è stata la colpa dello stesso fanno riferimento al criterio delle "serie ed apprezzabili possibilità" che, con una condotta corretta, non si sarebbe verificato l'evento infausto. Essenzialmente in ambito civile il concetto è quello del "più probabile che non", secondo il quale la condotta alternativa corretta avrebbe impedito l'evento con una probabilità superiore al 50%.

Vediamo qui di seguito la Cassazione sul punto:

Ai sensi degli art. 40 e 41 c.p., un evento è da considerarsi causa di un altro se, ferme

Cerca



Documenti e Approfondimenti

- Il Sole 24 Ore - Il Merito 04-04-2011 - Onere probatorio, inadempimento e contatto sociale in ambito...
- Il Sole 24 Ore - Guida al Diritto n. 11 del 12-03-2011 - Niente automatismi tra sbagli e responsabilità...
- Il consenso informato, cap. Diritto penale - Parte speciale - Responsabilità medica

Cerca un avvocato



Nome:

Città:

Materia: Tutte le materie

Avvocato Studio Legale Domiciliatari

Cerca

Sei un avvocato? Non perdere l'occasione di farti trovare su Avvocati24

In evidenza



Agenda Legale 2012 Maior Eco pelle
 Un prezioso strumento di lavoro da Guida al Diritto.
[Clicca qui](#) per saperne di più

restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo; ma l'applicazione di tale principio, temperato dalla regolarità casuale, ai fini della ricostruzione del nesso eziologico, va applicata alla peculiarità delle singole fattispecie normative di responsabilità civile, dove muta la regola probatoria, per cui mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non".
(Cass. Sez. un. 11.01.2008 n. 581)

Sotto il profilo della prova del nesso causale i giudici di legittimità hanno elaborato un sistema differente rispetto alla responsabilità civile: infatti nel caso di responsabilità sanitaria si sono espressi secondo un criterio che prevede un nesso di causalità "presunto".

La Corte di Cassazione chiamata ad occuparsi di un caso in cui la ricostruzione delle modalità di un intervento e delle annotazioni all'interno della cartella clinica era lacunosa, e questo a causa della negligente redazione della stessa, ne ha addossato la responsabilità al medico ed alla struttura ospedaliera, ravvisando in questa condotta la figura dell'inesatto adempimento e dando alle omissioni nella cartella clinica il valore di nesso causale presunto.

Quel che si è detto è essenzialmente che, posto che la diligenza del medico nell'adempimento delle sue obbligazioni deve essere quella di cui all'art. 1176, 2 comma, c.c., il redigere la cartella clinica in maniera lacunosa integra a pieno un inadempimento, di cui il medico è tenuto a rispondere.

Infatti la Corte di Cassazione specifica che la difettosa tenuta della cartella clinica non solo non vale ad escludere il nesso eziologico tra condotta ed evento, ma consente il ricorso alle presunzioni; infatti qui la prova non può essere fornita per un comportamento che è ascrivibile in via esclusiva al medico, che è la parte contro la quale il fatto da provare avrebbe potuto essere invocato.

La Cassazione sul punto così si è espressa:

Le omissioni imputabili al medico nella redazione della cartella clinica rilevano sia come figura sintomatica di inesatto adempimento, per difetto di diligenza, in relazione alla previsione generale contenuta nell'art. 1176, comma 2, c.c., sia come nesso eziologico presunto, posto che l'imperfetta compilazione della stessa non può, in via di principio, risolversi in danno di colui che vanta un diritto in relazione alla prestazione sanitaria.

(Cass. civ. Sez. III, 26.01.2010 n. 1538)

Quel che è stato affermato dai giudici di legittimità è essenzialmente che, quando non è possibile stabilire se il danno che ha subito un paziente sia dovuto a colpa del medico a causa della lacunosa redazione della cartella clinica, quest'ultimo deve ritenersi responsabile se la sua condotta sia stata astrattamente idonea a causarlo.

I giudici quindi applicano la regola della causalità adeguata alla responsabilità medica, precisando che il medico deve aver avuto una condotta che "astrattamente" può aver causato l'evento; e incombe sul medico l'onere di provare in concreto che lo stesso sia dipeso da un fatto a lui non imputabile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Documenti e Approfondimenti

- ▾ Il Sole 24 Ore - Il Merito 04-04-2011 - Onere probatorio, inadempimento e contatto sociale in ambito medico
- ▾ Il Sole 24 Ore - Guida al Diritto n. 11 del 12-03-2011 - Niente automatismi tra sbagli e responsabilità se sono state rispettate le regole tecniche, pag. 25
- ▾ Il consenso informato, cap. Diritto penale - Parte speciale - Responsabilità medica

Strumenti e servizi utili

STRUMENTI



- Calcolo del danno biologico
- Richiesta sentenze integrali

SERVIZI UTILI

- Gazzetta Ufficiale
- Parlamento e Governo
- Istituzioni e Associazioni
- Punti accesso a POLISWEB
- Link Utili
- Mobile

Newsletter Diritto24

Vuoi essere sempre aggiornato?

Iscriviti alla newsletter di Diritto24

Shop Diritto24

- ▾ Il nuovo codice della mediazione civile
- ▾ La responsabilità medica

Mediacenter ed e-learning



I corsi E-Learning di Lex24

A cura della redazione di Lex24

PORTA TITOLI E FONDI IN FINECO.

Messaggio Pubblicitario. Fogli Informativi su www.fineco.it

Dagli ordini Dagli studi

- ▾ Freshfields e Chiomenti nell'acquisizione di Fi.Par da parte di Ardagh
- ▾ NCTM assiste UGF Merchant Banca in 5 operazioni di Project financing in Emilia
- ▾ Dai derivati di credito ai contratti di protezione del credito: una proposta di riforma ragionata

Vedi tutte le news



Lex24
Il sistema giuridico integrato del Sole 24 Ore



Guida al Diritto
Settimanale di documentazione giuridica



Guida al nuovo processo civile esecutivo



Ventiquattrore Avvocato
Questioni di diritto civile, penale e amministrativo



Codice civile e leggi complementari

Diritto 24



MATERIE

- Civile
- Lavoro
- Società
- Penale
- Amministrativo
- Comunitario

RUBRICHE

- News
- Gazzetta Ufficiale
- Parlamento e Governo
- Istituzioni e Associazioni
- Richiesta sentenze integrali
- Link Utili
- Dai periodici del Sole 24 Ore
- Costituzione e Codici
- Dossier di Guida al Diritto

SEZIONI

- Avvocato d'affari

PRODOTTI

- Guida al Diritto
- Guida al Diritto - Civile
- Guida al Diritto - Penale
- Guida al Diritto - Amministrativo
- Guida al Diritto - Comunitario
- Lex24
- Società24
- Ventiquattrore Avvocato
- Diritto e Pratica delle Società

[Contatta la redazione](#) - [Mappa](#) - [Note legali](#)

Il Sole **24 ORE**

GRUPPO24ORE



News [Quotazioni](#)

Cerca

P.I. 00777910159 - © Copyright Il Sole 24 Ore - Tutti i diritti riservati

» Per la tua pubblicità sul sito:
[Websystem](#)

» Fai di questa pagina la tua homepage